

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 33 del 24/02/2011 - rif. PREC 166/10/S

Parere di Precontenzioso n. 33 del 24/02/2011 - rif. PREC 166/10/S d.lgs 163/06 Articoli 38, 73 - Codici 38.1, 73.1

Per le società e gli enti l'obbligo di dichiarare l'assenza del c.d. "pregiudizio penale" ex art. 38 del Codice concerne tutti i soggetti, in atto, muniti dei poteri di rappresentanza, anche institoria o vicaria, ovvero il direttore tecnico, nonché tutti i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, indipendentemente dalla circostanza che non abbiano materialmente speso i loro poteri nella specifica gara. Tale obbligo, espressivo di principi fondamentali di ordine pubblico, in caso di previsioni generiche della lex specialis, ne consente la eterointegrazione, ove manchino clausole esplicite con esso contrastanti. Con riguardo ai soggetti cessati dalla carica, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, al legale rappresentante è consentito produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà "per quanto a propria conoscenza".